

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
(ING)

**BILANCIO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1995**



Istituto Nazionale di Geofisica

Delibera n. 4.1.2.96/A

All. A al Verb. n. 02/96

Oggetto: Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1995

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

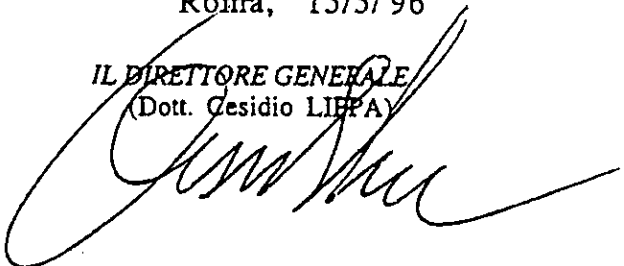
- Visto l'art. 30 L. 20/3/'75, n. 70;
- visto il Titolo I, Capo VI, D.P.R. 18/12/'79, n. 696;
- visto l'art. 7, lett. a) e l'art. 8, punto 2) dello Statuto, in parte confermati dall'art. 4, lettera g) del Regolamento per il funzionamento degli Organi dell'ING;
- visto il Verbale della seduta della Giunta amministrativa del 14/5/'96, nella quale è stata predisposta la bozza di Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1995;
- visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995, adottato con propria Delibera n. 4.6.5.94 del 29/11/'94 e successivamente variato con proprie Delibere nn. 4.2.3.95 del 19/5/'95, 4.3.6.95 del 27/10/'95 e 4.1.7.95 del 21/12/'95;
- viste le risultanze contabili dell'esercizio finanziario 1995 e i relativi atti, quali si evincono dalla bozza di Conto consuntivo predisposta dalla Giunta amministrativa nella sua seduta del 14/5/'96;
- vista la relazione introduttiva del Presidente;
- vista la relazione illustrativa delle voci contabili del Direttore generale e del Direttore amministrativo;
- vista la relazione del Consiglio scientifico sull'attività scientifica svolta in Istituto nel corso del 1995;
- vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

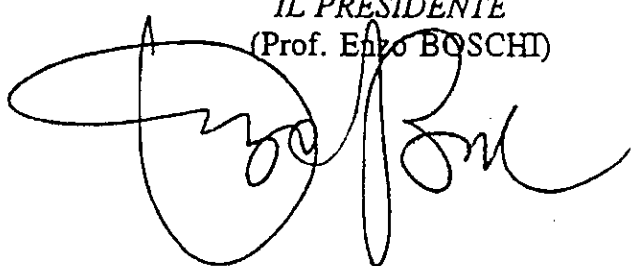
E' approvato il Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1995 nella formulazione che risulta dalla documentazione allegata alla presente Delibera della quale costituisce parte integrante.

Roma, 15/5/'96

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Cesidio LIFFA)



IL PRESIDENTE
(Prof. Enzo BOSCHI)



RELAZIONE DEL PRESIDENTE

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1995 RELAZIONE INTRODUTTIVA
--

§ 1 - PROFILO ISTITUZIONALE

L'Istituto Nazionale di Geofisica (I.N.G.) è stato creato quale organo del Consiglio Nazionale delle Ricerche con disposizione del Presidente pro tempore dello stesso, Guglielmo Marconi, in data 15/11/1936.

Con decreto legislativo luogotenenziale 1/3/1945, n. 82, all'Istituto è stata "conferita personalità giuridica, sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione" (art. 26).

La legge 20/3/1975, n. 70, recante "disposizioni sul riordinamento degli Enti pubblici, ecc." ha ritenuto l'I.N.G. "ente necessario", includendolo nella categoria VI della relativa tabella allegata, tra le istituzioni e gli enti scientifici di ricerca e sperimentazione.

Il successivo D.P.C.M. 12/9/1975, relativo al trattamento economico dei Direttori generali, ha ricompreso l'Ente tra quelli di "normale rilievo", per i Direttori generali dei quali è disposta l'attribuzione del terzo livello retributivo.

Il D.P.R. 5/3/1986, n. 68, concernente la "determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29/3/1983, n. 93" ha incluso l'Istituto nel comparto relativo alle istituzioni e agli enti di ricerca e sperimentazione (art. 7).

Tale inclusione è stata confermata dal D.P.C.M. 30/12/'93, n. 593 (art. 8).

Il D.P.C.M. 16/5/1989, a parziale modifica del succitato D.P.C.M. 12/9/1975, ha ricompreso l'Istituto tra gli Enti di notevole rilievo (II livello) a decorrere dal 1/1/1988.

La legge 9/5/1989, n. 168, promuovendo l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, ha trasferito a tale Dicastero la vigilanza degli Enti in precedenza sottoposti, come l'I.N.G., alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il D.P.R. 5/8/'91, emanato in attuazione dell'art. 8 della predetta legge n. 168/'89, ha ricompreso l'I.N.G. tra gli enti pubblici di ricerca "non strumentali", con il conseguente riconoscimento, ai sensi dell'art. 33

della Costituzione, dell'autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile dell'Istituto.

Sulla G.U. n. 85 del 13/4/'94, infine, è stato pubblicato il Regolamento concernente gli Organi dell'I.N.G., emanato ai sensi del succitato art. 8.

Tale Regolamento prevede all'art. 1 i seguenti Organi di amministrazione:

- a) *il Presidente;*
- b) *il Consiglio di Amministrazione;*
- c) *il Consiglio scientifico;*
- d) *il Collegio dei Revisori dei Conti.*

Agli artt. 14 e 15, invece, viene prevista e connotata la figura del Direttore generale.

Per ciò che riguarda i fini dell'Ente, dopo che la legge 5/1/1939, n. 18 dispose il trasferimento all'Istituto, ancora configurato quale organo del C.N.R., dei servizi geofisici, precedentemente di competenza del Regio Ufficio Centrale di Meteorologia e Geofisica, essi sono stati precisati in sede statutaria (DD.PP.RR. 13/12/1946, n. 731 e 8/12/1971, n. 1425).

Lo statuto attualmente in vigore, che è stato approvato con D.P.R. 10/9/1982, n. 880 (la modifica di cui al D.P.R. 13/7/1987 riguarda solo la composizione del Consiglio di Amministrazione) e che per la parte che riguarda gli Organi di amministrazione (artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11) è stato di fatto abrogato dal predetto Regolamento del 13/4/'94, all'art. 2, individua i seguenti scopi istituzionali:

- a) *eseguire studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche e delle loro applicazioni all'industria, all'agricoltura, alle comunicazioni e ai lavori pubblici;*
- b) *provvedere al rilevamento sistematico in Italia dei fenomeni geofisici, a mezzo di appositi osservatori;*
- c) *disimpegnare, a mezzo di osservatori sismici e geofisici, i servizi geofisici di cui alla Legge 5 gennaio 1939, n. 18;*

- d) *contribuire alla conoscenza della costituzione del sottosuolo mediante prospezioni geofisiche;*
- e) *concorrere al perfezionamento dei mezzi di studio e di rilevamento, alla formazione del personale scientifico e tecnico nel campo della geofisica, anche mediante il conferimento, per pubblico concorso, di borse di studio;*
- f) *curare pubblicazioni nel campo della geofisica, a scopo scientifico e didattico secondo modalità da stabilirsi con apposito regolamento;*
- g) *svolgere ogni altra attività utile ai fini dello sviluppo degli studi e delle ricerche nel campo della geofisica.*

Il funzionamento interno dell'Istituto è disciplinato dal Regolamento organico e del Personale, nella formulazione che risulta dalle ultime modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione in data 15/2/'96 e attualmente in corso di approvazione (il primo Regolamento risale al 1973); tale Regolamento prevede, tra l'altro, una dotazione organica di n. 178 unità di personale di ruolo. A tale dotazione va aggiunta quella, pari attualmente a n. 13 unità, del ruolo speciale a esaurimento istituito ai sensi dell'art. 12 della legge 28/10/1986, n. 730, recante "disposizioni in materia di calamità naturali", nonché il contingente, pari al 10% della dotazione organica, dei titolari di contratti di ricerca a tempo determinato di cui all'art. 36 della succitata legge n. 70/'75, così come risulta modificato dall'art. 34 bis della legge 20/10/1976, n.730, pure concernente disposizioni urgenti a seguito di calamità naturali.

Il predetto contingente è stato raddoppiato per effetto dell'art. 23 del D.P.R. 12/2/1991, n. 171. Complessivamente, pertanto, il numero dei posti non di ruolo ricopribili mediante l'attivazione di contratti di ricerca a tempo determinato è pari a 36. La stessa normativa interna prevede, inoltre, che l'Istituto si articoli su n. 8 Unità Organiche, di cui n. 6 di natura tecnico - scientifica e cioè:

- *Sismologia e Fisica dell'interno della Terra*
- *Geodinamica*
- *Reti e monitoraggio sismico*

- *Geomagnetismo*
- *Aeronomia*
- *Laboratori e Centro elaborazione dati,*

e n. 2 di natura amministrativa e cioè:

- *Affari amministrativi e del Personale*
- *Affari patrimoniali, Ragioneria e Servizi generali.*

Il D.P.C.M. 20/10/1981, emanato in applicazione dell'art. 25 della legge 5/8/1978, n. 468, concernente la "riforma di alcune norme di contabilità di Stato, ecc.", ha ricompreso l'Istituto tra gli Enti cui è fatto obbligo "di adeguare il sistema della contabilità e i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato". La gestione dell'Ente è disciplinata dal Regolamento di amministrazione e contabilità di cui al D.P.R. 18/12/1979, n. 696, che, dopo l'emanazione della succitata legge n. 468/78, ha sostituito il D.P.R. 24/1/1978, n. 84.

La legge 29/10/1984, n. 720, concernente la "istituzione del sistema di tesoreria unica per enti e organismi pubblici", ha incluso l'Istituto nella relativa tabella B allegata, ricomprendendolo tra gli enti tenuti ad osservare le disposizioni di cui all'art. 40 della legge 30/3/1981, n. 119, (legge finanziaria 1981) e successive modificazioni e integrazioni.

Successivamente, il D.P.C.M. 3/2/1989, così come risulta modificato dal D.P.C.M. 18/4/1989, ha disposto l'inserimento dell'Istituto nella Tabella A allegata alla predetta legge, assoggettandolo al sistema di tesoreria unica a decorrere dal 1/10/89.

Al funzionamento dell'Ente contribuisce in via ordinaria lo Stato; il contributo ordinario annuo fu fissato nella misura di L. 26.000.000 con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16/10/1947, n. 1293, fu elevato a L. 76.000.000 con legge 28/12/1950, n. 1138 ed è stato portato a L. 10.076.000.000 con la legge 30/10/1989, n. 356, recante "disposizioni sull'Istituto Nazionale di Geofisica in Roma".

Altri provvedimenti normativi rilevanti in relazione alle vicende dell'Istituto sono:

- Decreto interministeriale 26/10/1984, concernente la "Ricostituzione del Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti",
- L. 18/5/'89, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo",
- L. 31/12/'91, n. 433, recante "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre '90 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa",
- L. 24/2/'92, n. 225, concernente la "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile",

mentre ha ormai esaurito i propri effetti la L. 24/7/'84, n. 363 di conversione del D.L. 26/5/'84, n. 159, recante "Interventi urgenti a seguito degli eventi sismici del 29/4/'84 in Umbria e del 7 e 11/4/'84 in Abruzzo, Lazio, Molise e Campania".

§ 2 - ATTIVITÀ SCIENTIFICA

Il presente paragrafo ha lo scopo di fornire un'informazione di massima sulle attività di ricerca e di servizio che l'Istituto ha svolto nel 1995 nell'ambito delle sue diverse Unità organiche.

A) Organizzazione tecnico - scientifica e attività di servizio

Le attività sono state sviluppate lungo i tre tradizionali filoni scientifici della Fisica della ionosfera, del Magnetismo terrestre e della Sismologia, nell'ambito delle sei Unità organiche tecnico - scientifiche delle quali si è detto. Esse sono state svolte presso la sede centrale sita a Roma in Via di Vigna Murata, 605, presso le Università e gli altri centri di ricerca collegati all'Istituto mediante rapporti disciplinati da Convenzioni di ricerca, Protocolli e Memorandum d'intesa e presso i seguenti Osservatori periferici presidiati da personale di ruolo dell'Istituto:

- Osservatorio geofisico de L'Aquila

- Osservatorio geofisico di Gibilmanna di Cefalù (PA)
- Osservatorio geofisico di Messina
- Osservatorio geofisico di Rocca di Papa.

Sulla base della suddetta organizzazione tecnico - logistica, l'Istituto ha svolto anche nel 1995 le seguenti attività "ordinarie":

1) Servizio di sorveglianza sismica

Tale attività, che l'Istituto assicura per 24 ore al giorno e per tutti i giorni dell'anno dal 1/8/1982, in stretto rapporto di cooperazione con gli Organi di protezione civile, consiste nel controllo permanente dei fenomeni geosismici in tutto il territorio nazionale e si realizza attraverso la gestione di una rete sismica nazionale centralizzata costituita attualmente da n. 78 punti di osservazione opportunamente dislocati su tutto il territorio nazionale.

Attraverso il servizio di sorveglianza sismica si perseguono i seguenti due obiettivi di grande rilevanza:

- a) assicurare l'acquisizione di dati continui e al meglio delle moderne tecniche osservazionali per lo sviluppo di tutte le attività di ricerca finalizzate a una migliore conoscenza della sismicità del nostro Paese e allo sviluppo di tutte le attività di ricerca nel campo della sismologia;
- b) assicurare un supporto indispensabile agli Organi di protezione civile per quanto riguarda il pronto intervento in caso di calamità sismica. Per il perseguimento di quest'ultimo delicatissimo obiettivo e cioè per lo svolgimento di un efficiente servizio di sorveglianza sismica a fini di protezione civile, è necessario disporre in tempo reale di dati di osservazione riferiti a tutto il territorio nazionale, che siano affidabili sul piano tecnico - scientifico e quantitativamente sufficienti a identificare qualsiasi evento sismico significativo che si verifichi sul territorio stesso.

Per far fronte a questa fondamentale esigenza è necessario:

- a) disporre di un numero congruo di stazioni di osservazione opportunamente dislocate sul territorio,
- b) disporre di un centro presidiato 24 ore su 24 da personale all'uopo specializzato,